

FONDAZIONE
SABBIONETA HERITAGE

(ENTE DEL TERZO SETTORE)

PALAZZO del CAVALLEGGERO

- SABBIONETA -

STATUTO

INDICE

Art. 1.	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 2.	SCOPI E FINALITA'
Art. 3.	ATTIVITA' CONNESSE
Art. 4.	VIGILANZA
Art. 5.	PATRIMONIO – FONDO DI DOTAZIONE
Art. 6.	FONDO DI GESTIONE
Art. 7.	SCRITTURE CONTABILI
Art. 8.	ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 9.	BILANCIO SOCIALE
Art. 10.	MEMBRI DELLA FONDAZIONE
Art. 11.	FONDATORI
Art. 12.	SOSTENITORI
Art. 13.	ESCLUSIONE E RECESSO
Art. 14.	ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 15.	CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Art. 16.	CONVOCAZIONE E QUORUM - POSSIBILITA' DI SVOLGIMENTO E COLLEGAMENTO IN VIA TELEMATICA
Art. 17.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 18.	PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Art. 19.	ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI
Art. 20.	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO
Art. 21.	DIRETTORE – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – COMITATO SCIENTIFICO
Art. 22.	DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO
Art. 23.	RINVIO

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Fondazione "*Sabbioneta Heritage*", persona giuridica di diritto privato, con sede in Sabbioneta (Mn) presso Palazzo del Cavallleggero; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile, dagli articoli 1 e seguenti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e dalle altre leggi in materia; La Fondazione ha quindi la natura di Ente del Terzo Settore e ha l'obbligo, nella misura in cui questo sia richiesto dalla Legge, di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione è laica ed al contempo rispettosa della dimensione spirituale e religiosa delle persone e delle comunità, apartitica, autonoma ed indipendente; non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione si costituisce per il perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità e progresso sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale avanti specificate in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in conformità alla disciplina del terzo settore.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

La Fondazione persegue, sulla base dai principi declinati all'art. 1, la finalità di conservare, valorizzare, accrescere e tramandare il patrimonio storico, artistico e culturale di Sabbioneta con particolare, riguardo, ma non solo, ai suoi edifici storici, pubblici e privati e alle opere d'interesse storico-artistico che vi sono contenute, perseguendo le migliori e più efficaci condizioni di fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Parimenti, la Fondazione ha come scopo la diffusione presso il pubblico, nazionale e internazionale, con qualsiasi mezzo, della conoscenza di Sabbioneta, del suo territorio, della sua storia e delle sue vestigia, promuovendo al contempo iniziative di studio e approfondimento.

Non di meno la Fondazione, sulla base di quanto sopra, promuove l'offerta turistico-ricettiva di Sabbioneta e del suo territorio candidandosi a dare univoca voce e veste alla straordinaria varietà della sua offerta culturale e ricreativa.

la Fondazione si propone quindi di operare nei seguenti settori di cui all'art. 5 del D.L.vo 117/2017:

- interventi di tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del D.L.vo 22.1.2004 n° 42 e successive modificazioni
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dell'immagine di Sabbioneta e del suo territorio;

- ricerca scientifica di particolare interesse per le finalità di cui al primo comma di questo articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Le attività di tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Sabbioneta, di altri enti pubblici o dello Stato avverranno sulla base di apposito Contratto di Servizio o altro atto convenzionale in quanto previsto dalla Legge.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Art. 3. ATTIVITA' CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalle autorità competenti.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 4. VIGILANZA

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti ai sensi di legge.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili a ciò espressamente destinati, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili a ciò espressamente destinati, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo delle entrate di cui al successivo articolo 6, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6. FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

Art. 7. SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dagli eventuali altri documenti richiesti di volta in volta dalla normativa di settore.

All'atto della redazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 3 dello statuto.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000 (duecentoventimila), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà della Fondazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Art. 8. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di revisione se nominato.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle

attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore.

Art. 9. BILANCIO SOCIALE

La Fondazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

La Fondazione si atterrà alle norme di trasparenza di cui all'art. 14 comma 2 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017 e ss. mm. e ii.

Art. 10. MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Art. 11. FONDATORI

Sono Fondatori: il Comune di Sabbioneta, la Pro Loco di Sabbioneta, La Parrocchia di Sabbioneta nonché tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può conferire, anche in deroga ai principi stabiliti, la qualifica di "Fondatore" o "Sostenitore" a soggetti di cui ritenga particolarmente significativa la partecipazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e conformemente alle sue finalità.

Le nomine negli organi della Fondazione di pertinenza del Comune di Sabbioneta verranno in sua vece effettuate dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Sabbioneta il quale agirà non come capo dell'amministrazione comunale ma quale mera personificazione della Comunità sabbionetana e ciò a testimonianza dell'assenza di qualsiasi forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione la quale è e rimarrà soggetto del tutto autonomo ed indipendente dall'amministrazione medesima.

Art. 12. SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori " le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, servizi, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura, in caso di donazione una tantum per il periodo di un anno dalla donazione stessa e, in caso di donazioni pluriennali, per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato; il Consiglio di Amministrazione, a fronte di particolari donazioni può determinare, a suo insindacabile giudizio, il periodo di permanenza della qualifica di Sostenitore.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può conferire, anche in deroga ai principi stabiliti, per il tempo che ritiene congruo, la qualifica di "Sostenitore" a soggetti di cui ritenga particolarmente significativa la partecipazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e conformemente alle sue finalità.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione può, a proprio insindacabile giudizio, rifiutare l'attribuzione della qualifica di Sostenitore, disponendo la restituzione del contributo.

Art. 13. ESCLUSIONE E RECESSO

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12, il Consiglio d'Indirizzo delibera l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o dalla Legge, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per estinzione, scioglimento, fallimento o altra procedura concorsuale.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte; l'esercizio del recesso non dà alcun diritto alla ripetizione di quanto corrisposto alla Fondazione né ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.

La qualifica di Sostenitore non è trasmissibile ad alcun titolo, fatta salva espressa deliberazione del Consiglio di Indirizzo il quale, a proprio insindacabile giudizio, attribuisca tale qualifica in virtù di successione a qualsiasi titolo.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 14. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente vicario;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Direttore e il Segretario Generale, se nominati;
- l'Organo di Revisione, se nominato;
- il Comitato Scientifico, se nominato.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Sabbioneta non può designare la propria persona, né essere designato, quale membro di alcun organo della Fondazione e ciò per tutta la durata del suo mandato; parimenti, l'elezione a Sindaco del Comune di Sabbioneta determina la decadenza da qualsiasi carica interna alla Fondazione.

Art. 15. CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto di 15 membri e sarà così composto:

- 6 Consiglieri designati, quale personificazione della Comunità sabbionetana, dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Sabbioneta, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza; tra questi il Sindaco di Sabbioneta individua il Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

Tali designazioni, così come, le altre di spettanza del Sindaco di Sabbioneta ai sensi del presente statuto, non presuppongono né postulano alcuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione la quale è e rimane soggetto autonomo ed indipendente;

- 3 Consiglieri designati dalla Pro Loco di Sabbioneta.

- 3 Consiglieri designati dalla Parrocchia di Sabbioneta.

2 Consiglieri designati eventuali altri Fondatori con designazione a seguito di votazione degli stessi; in mancanza, tale quota di consiglieri verrà designata dall'Assemblea dei Sostenitori, in aggiunta al consigliere previsti al capo seguente.

- 1 Consigliere designato dall'Assemblea dei Sostenitori, individuati anche eventualmente nel proprio seno.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed iniziare ad operare con l'avvenuta nomina dei membri designati dai Fondatori e con la nomina del

Presidente della Fondazione da parte del Sindaco di Sabbioneta ai sensi del successivo art. 18.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle quote di designazione di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare i documenti di bilancio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'esclusione di Sostenitori ai sensi di quanto previsto dal presente statuto;
- nominare 1 o più membri, a seconda dei casi, del Consiglio di Amministrazione, individuandolo anche nel proprio seno purché non tra i membri designati dai Fondatori;
- nominare, se necessario o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo di cui al successivo art. 20;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- deliberare su questione ad esso espressamente devolute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17.
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento o trasformazione della Fondazione, sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

La qualifica di membro del Consiglio di Indirizzo e di membro del Consiglio di Amministrazione non sono incompatibili tra loro e sono quindi eventualmente cumulabili.

I componenti del Consiglio di Indirizzo non hanno diritto ad alcun compenso, fatto eventualmente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Art. 16. CONVOCAZIONE E QUORUM - POSSIBILITA' DI SVOLGIMENTO E COLLEGAMENTO IN VIA TELEMATICA

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 24 ore prima della data fissata; se tuttavia tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione di qualche punto all'ordine del giorno, l'adunanza può dirsi validamente costituita anche con un preavviso minore di quello indicato nei punti precedenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le delibere sono validamente adottate con i diversi quorum previsti dall'art. 15; è tuttavia facoltà del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente Vicario, qualora ritenga che una determinata deliberazione rivesta carattere di particolare importanza, richiedere che la delibera sia ratificata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Indirizzo. Fino alla ratifica, la quale deve avvenire alla prima adunanza utile, gli effetti della delibera rimangono sospesi.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente Vicario; in caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Lo svolgimento delle riunioni può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati e/o le altre modalità di partecipazione in via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le stesse modalità di svolgimento della riunione potranno adottarsi anche per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 Membri di cui:

- il Presidente della Fondazione;
- 2 Consiglieri designati, quale personificazione della Comunità sabbionetana, dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Sabbioneta, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza scelti anche eventualmente tra i membri del Consiglio di Indirizzo.

Tali designazioni, così come, le altre di spettanza del Sindaco di Sabbioneta ai sensi del presente statuto, non presuppongono né postulano alcuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione la quale è e rimane soggetto autonomo ed indipendente;

- 1 Consigliere designato dalla Pro Loco di Sabbioneta, scelto anche eventualmente tra i membri del Consiglio di Indirizzo;
- 1 Consigliere designato dalla Parrocchia di Sabbioneta, scelti anche eventualmente tra i membri del Consiglio di Indirizzo;
- 1 Consigliere espresso da eventuali altri Fondatori con designazione a seguito di votazione degli stessi; in mancanza, tale quota di consiglieri verrà designata dal Consiglio di Indirizzo, in aggiunta al consigliere previsto al capo seguente;
- 1 Consigliere designato dal Consiglio di Indirizzo, individuato anche nel proprio seno purché non tra i membri designati dai Fondatori Promotori.

La designazione del primo Consiglio di Amministrazione verrà interamente effettuata dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione; parimenti, in sede di costituzione, i Fondatori indicheranno, nel rispetto delle quote di designazione di cui all'art. 15, i componenti del Consiglio di Indirizzo di loro spettanza e gli eventuali altri organi della Fondazione, qualora non ritengano di rimettere tali ultime designazioni agli organi costituiti.

La qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione non è in alcun modo delegabile e spetta di diritto alle persone individuate secondo le disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, elegge, scegliendolo tra i membri non nominati dal Sindaco di Sabbioneta, un Vice Presidente Vicario il quale esercita le funzioni vicarie del Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti generali e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le funzioni espressamente riservate al Consiglio di Indirizzo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria; in particolare:

- nomina al proprio interno, il Vice Presidente Vicario della Fondazione, scegliendolo al di fuori dei membri designati dal Sindaco di Sabbioneta;
- nomina, ove opportuno, il Direttore della Fondazione e il Segretario Generale, determinando funzioni, durata, qualifica del rapporto e compenso;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato Scientifico della Fondazione
- delibera, se ritenuto opportuno, il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione;
- fissa i criteri per divenire Sostenitori ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente Statuto;
- delibera la contrazione di mutui e l'apertura di conti correnti e altri rapporti bancari;
- predispone lo schema e gli altri documenti di Bilancio e li sottopone in tempo utile all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di contributi, donazioni e lasciti e delibera l'ammissione di Sostenitori;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili nonché la concessione di ipoteche;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettategli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- conferisce incarichi professionali di qualunque tipo e natura
- delibera in merito alla proposizione di azioni giudiziarie, la resistenza alle stesse e la loro eventuale transazione.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dall'art. 18 e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti acquisti, alienazioni di beni immobili e concessione di ipoteche per le quali è richiesta in ogni caso la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; è tuttavia facoltà del Presidente della Fondazione, qualora ritenga che una determinata deliberazione rivesta carattere di particolare importanza, richiedere che la delibera sia ratificata dal Consiglio di Indirizzo. Fino alla ratifica, la quale deve avvenire alla prima adunanza utile, gli effetti della delibera rimangono sospesi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione dello schema di Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno due Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno due giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal presidente e dal Segretario stesso.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, fatto eventualmente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Art. 18. PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, viene nominato dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Sabbioneta, quale personificazione della Comunità sabbionetana, scegliendolo tra i membri, da lui designati nel Consiglio di Indirizzo, sentiti preventivamente la Pro Loco di Sabbioneta e la Parrocchia di Sabbioneta, in persona rispettivamente del Presidente e del Parroco.

Tale designazione, così come, le altre di spettanza del Sindaco di Sabbioneta ai sensi del presente statuto, non presuppongono né postulano alcuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione la quale è e rimane soggetto autonomo ed indipendente.

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, fermo quanto previsto all'ultimo comma de presente articolo, resta in carica tre anni ed è rinominabile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore o a dipendenti della Fondazione stessa.

Il Presidente assume altresì le funzioni e la qualifica di capo e datore di lavoro del personale della Fondazione.

Art. 19. ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, ancorché senza diritto di voto, nonché da tutti i Fondatori e Sostenitori alla Fondazione.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nell'Assemblea dei Sostenitori durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Assemblea dei Sostenitori nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza e si riunisce quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza venuti meno o ogniqualvolta:

- il Presidente della Fondazione o il Consiglio di Indirizzo ne facciano richiesta;
- almeno tre suoi componenti ne facciano richiesta scritta al Presidente della Fondazione, indicando le ragioni dell'adunanza e gli argomenti da trattare, purché rientranti tra le competenze dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Sostenitori, la quale deve essere convocata non meno di una volta l'anno, viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'ammissione dei Sostenitori è deliberata, a proprio insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei parametri stabiliti, dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea dei Sostenitori e la Presiede senza tuttavia prender parte ad alcuna delle votazioni che ivi si svolgono.

Art. 20. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge (o nel caso di nomina volontaria a norma dell'art. 10) la funzione di revisore legale dei conti è assunta dal Sindaco Unico

Il Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di legge.

Il Sindaco Unico può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere informazioni agli organi della Fondazione e ai suoi amministratori.

Delle operazioni effettuate dall'Organo di Controllo viene redatto verbale inserito

in un apposito Libro.

Art. 21. DIRETTORE – SEGRETARIO GENERALE – COMITATO SCIENTIFICO

Il Direttore, quando nominato, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio di Indirizzo e sotto la supervisione e controllo del Consiglio di Amministrazione; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione e il coordinamento artistico delle attività e degli eventi della Fondazione.

Il Segretario Generale, quando nominato, cura la redazione e la tenuta degli atti e dei documenti della Fondazione e gli adempimenti ad essi relativi.

Il rapporto con il Direttore e il Segretario Generale potrà essere di natura libero-professionale o di lavoro subordinato (o figure assimilabili).

Il Comitato Scientifico della Fondazione, qualora nominato, viene designato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da esperti e personalità nel campo della cultura e dell'arte nonché negli altri campi afferenti l'attività della Fondazione

Il Comitato la cui componente numerica è determinata liberamente dal Consiglio di Amministrazione, è convocato e presieduto dal Direttore della Fondazione o, in sua mancanza, dal Presidente della Fondazione

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per un triennio dalla nomina e sono eventualmente rinnovabili.

Il Comitato Scientifico è organismo consultivo di supporto al Consiglio di Amministrazione nella formulazione di pareri, progetti e proposte riguardanti iniziative ed eventi di carattere culturale nonché, più in generale, sul perseguimento degli obiettivi della Fondazione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nel rispetto della normativa di settore, a tutti o taluni componenti del Comitato Scientifico un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 22. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di Indirizzo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi di legge.

Art. 23. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

